

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2406)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 dicembre 1962
(V. Stampato n. 4103)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(PICCIONI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TREMELLONI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 24 dicembre 1962

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania per gli indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste con Scambio di Note, concluso a Bonn il 2 giugno 1961

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania per gli indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste, con Scambio di Note, concluso a Bonn il 2 giugno 1961.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo e allo Scambio di Note di cui all'arti-

colo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 5 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le norme per la ripartizione della somma versata dal Governo tedesco in base all'Accordo di cui all'articolo 1 della legge stessa.

Le norme di cui al precedente comma dovranno ispirarsi ai seguenti criteri direttivi:

1) la ripartizione sarà limitata esclusivamente alle categorie dei cittadini italiani

deportati per ragioni di razza, fede o ideologia;

2) l'indennizzo sarà ragguagliato alla durata dell'internamento calcolandosi, per i deceduti durante la deportazione, un'adeguata presenza minima;

3) l'indennizzo sarà liquidato a favore dei deportati appartenenti alle categorie dei beneficiari o, in caso di decesso a causa della deportazione, ai loro aventi diritto, dandosi la precedenza, nell'ordine, al coniuge, ai figli, ai genitori ed ai collaterali.

Le norme delegate saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su

proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, sentito il parere di un'apposita Commissione parlamentare, della quale saranno chiamati a far parte cinque membri per ciascuno dei due rami del Parlamento, designati dai rispettivi Presidenti.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA CIRCA GLI INDENNIZZI A FAVORE DEI CITTADINI ITALIANI CHE SONO STATI COLPITI DA MISURE DI PERSECUZIONE NAZIONALSOCIALISTE

La Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

(1) La Repubblica Federale di Germania si impegna a versare alla Repubblica Italiana 40 milioni di DM a favore di cittadini italiani i quali per ragione di razza, fede o ideologia siano stati oggetto di misure di persecuzione nazionalsocialiste e che a causa di tali misure abbiano sofferto privazioni di libertà o danni alla salute, nonchè a favore dei superstiti di coloro che sono deceduti a causa di queste persecuzioni.

(2) Il modo di utilizzare tale somma a favore delle categorie suindicate è rimesso alla valutazione del Governo della Repubblica Italiana.

Articolo 2.

La Repubblica Federale di Germania metterà a disposizione della Repubblica Italiana la somma di cui sopra un mese dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.

Articolo 3.

Con il pagamento di cui all'articolo 1, vengono regolate in modo definitivo tutte le questioni tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania formanti oggetto del presente Accordo, senza pregiudizio delle eventuali pretese di cittadini italiani in base alla legislazione tedesca sui risarcimenti.

Articolo 4.

Il presente Accordo si applicherà anche al Land Berlino, a meno che il Governo della Repubblica Federale di Germania, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo, non rimetta al Governo della Repubblica italiana una dichiarazione contraria.

Articolo 5.

(1) Il presente Accordo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati in Roma al più presto possibile.

(2) Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno successivo allo scambio degli strumenti di ratifica.

In fede di che i plenipotenziari — dopo presentazione dei loro pieni poteri trovati in dovuta forma — hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Bonn il 2 giugno 1961, in 4 originali — 2 in lingua italiana e 2 in lingua tedesca — l'uno e l'altro testo facenti egualmente fede.

Per la Repubblica italiana
P. QUARONI

Per la Repubblica Federale Tedesca
CARSTENS WESTRICK

DER STAATSSSEKRETAR
DES AUSWÄRTIGEN AMTS

Bonn, den 2 Juni 1961

Seiner Exzellenz dem Italienischen Botschafter Herrn Dr. PIETRO QUARONI

Herr Botschafter!

Gemäss Artikel 3 des Vertrages über Leistungen zugunsten italienischer Staatsangehöriger, die von nationalsozialistischen Verfolgungsmassnahmen betroffen worden sind, sind alle Fragen, die den Gegenstand dieses Vertrages bilden, unbeschadet etwaiger Ansprüche italienischer Staatsangehöriger auf Grund der deutschen Wiedergutmachungsgesetze, abschliessend geregelt.

Ich beehre mich, Ihnen hierzu mitzuteilen, dass die Regierung der Bundesrepublik Deutschland in Anbetracht des besonderen Charakters der Ansprüche auf Wiedergutmachung der durch nationalsozialistische Verfolgungsmassnahmen verursachten Schädigungen in Bezug auf die Ansprüche italienischer Staatsangehöriger, die unter das Bundesentschädigungsgesetz (BEG) in der Fassung vom 29. Juni 1956 und das Bundesrückerstattungsgesetz (BRUG) vom 19 Juli 1957 fallen, folgende Regelung treffen wird:

1. a) In einem besonderen Verfahren sollen die von italienischen Staatsangehörigen nach dem Bundesentschädigungsgesetz gestellten Anträge, die von den deutschen Entschädigungsbehörden in Anbetracht der Bestimmung des Artikels 77 Abs. 4 des italienischen Friedensvertrages vom 10. Februar 1947 abgewiesen wurden, nach Massgabe der Bestimmungen des Bundesentschädigungsgesetzes behandelt werden, ohne dass hierbei die Einwendungen aus Artikel 77 Abs. 4 des genannten Friedensvertrages erhoben werden sollen.

b) Auch sofern derartige Anträge auf Grund des Artikels 77 Abs. 4 des italienischen Friedensvertrages rechtskräftig abgelehnt worden sind, werden sie nach Massgabe des vorstehenden Absatzes a) neu behandelt werden.

c) Sind derartige Anträge nach dem Bundesentschädigungsgesetz nicht innerhalb der Anmeldefrist dieses Gesetzes gestellt worden, so können sie noch innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten dieses Vertrages zur Behandlung in dem vorerwähnten besonderen Verfahren eingebracht werden.

2. Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland hat bereits Vorsorge getroffen, dass gegen Ansprüche italienischer Staatsangehöriger, die unter das Bundesrückerstattungsgesetz fallen, die Einwendungen aus Artikel 77 Abs. 4 des italienischen Friedensvertrages nicht erhoben werden sollen. Sie wird sicherstellen, dass derartige Anträge italienischer Staatsangehöriger, die auf Grund des Artikels 77 Abs. 4 des italienischen Friedensvertrages rechtskräftig abgewiesen wurden, neu behandelt werden.

Genehmigen Sie, Herr Botschafter, den Ausdruck meiner ausgezeichneten Hochachtung.

CARSTENS

AMBASCIATA D'ITALIA

Bonn, 2 giugno 1961

S. E. il Segretario di Stato dell'*Auswärtiges Amt* Prof. Dr. KARL CARSTENS

Signor Segretario di Stato,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera odierna, che in traduzione ha il seguente tenore:

« In conformità dell'articolo 3 dell'Accordo sugli indennizzi a favore dei cittadini italiani che sono stati colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste, tutte le questioni che formano oggetto di tale Accordo sono regolate definitivamente, senza pregiudizio per eventuali pretese di cittadini italiani in base alla legislazione tedesca sui risarcimenti.

Ho l'onore di informarLa a tale proposito che il Governo della Repubblica Federale di Germania, dato il carattere speciale delle pretese di risarcimento da parte di cittadini italiani per danni causati dalle misure di persecuzione nazionalsocialiste, disporrà il seguente regolamento per le pretese di cittadini, regolate dalla legge federale per gli indennizzi (BEG) nel testo del 29 giugno 1956 e dalla legge federale per le restituzioni (BRUG) del 19 luglio 1957:

1. a) le richieste avanzate da cittadini italiani in conformità della legge federale per gli indennizzi, le quali venissero respinte dalle Autorità tedesche preposte all'indennizzo sulla base della disposizione dell'articolo 77, paragrafo 4, del Trattato di pace italiano del 10 febbraio 1947, formeranno oggetto di una procedura speciale, in conformità delle disposizioni della legge federale per gli indennizzi, senza che sia sollevata l'obiezione di cui all'articolo 77 paragrafo 4 del detto Trattato di pace.

b) anche se richieste siffatte fossero state già respinte definitivamente sulla base dell'articolo 77 paragrafo 4 del Trattato di pace italiano, esse saranno nuovamente prese in esame in conformità delle disposizioni del precedente capoverso a).

c) se, in conformità delle disposizioni della legge federale per gli indennizzi, tali richieste non fossero state presentate entro la scadenza prevista da tale legge, esse potranno essere nuovamente presentate entro un anno dall'entrata in vigore del presente Accordo per essere prese in esame secondo la procedura speciale di cui sopra.

2. Il Governo della Repubblica Federale ha già preso provvedimenti perchè nei confronti delle richieste di cittadini italiani, che cadono sotto il disposto della legge federale per le restituzioni (BRUG), non vengano sollevate le obiezioni fondate sull'articolo 77 paragrafo 4 del Trattato di pace italiano. Esso provvederà a che richieste del genere, da parte di cittadini italiani, già respinte in modo definitivo sulla base dell'articolo 77 paragrafo 4 del Trattato di pace italiano, siano nuovamente prese in esame ».

Il Governo della Repubblica italiana esprime il suo apprezzamento per il regolamento cui si è impegnato il Governo della Repubblica Federale di Germania e si dichiara d'accordo con esso.

Voglia gradire, Signor Segretario di Stato, gli atti della mia più alta considerazione.

P. QUARONI